

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/415 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 2016

**che revoca l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori e che abroga la decisione 2008/577/CE che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup> («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 8,

informando gli Stati membri,

considerando quanto segue:

## A. MISURE IN VIGORE

- (1) Con il regolamento (CE) n. 2022/95 <sup>(2)</sup> il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia. In seguito a un riesame in previsione della scadenza e a un riesame intermedio, con il regolamento (CE) n. 658/2002 <sup>(3)</sup> il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia. In seguito a un ulteriore riesame in previsione della scadenza e a un ulteriore riesame intermedio, con il regolamento (CE) n. 661/2008 <sup>(4)</sup> il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia. In seguito a un successivo riesame in previsione della scadenza, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014 <sup>(5)</sup> la Commissione ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia.
- (2) Con la decisione 2008/577/CE <sup>(6)</sup> («la decisione») la Commissione ha accettato un impegno di prezzo («l'impegno») offerto, tra gli altri, dai produttori russi JSC Acron e JSC Dorogobuzh, membri della holding «Acron» (denominati collettivamente «Acron») per le importazioni di nitrato di ammonio prodotto da tali società e venduto al primo acquirente indipendente nell'Unione.
- (3) Con la stessa decisione la Commissione ha accettato inoltre un impegno offerto da Open Joint Stock Company (OJSC) Azot Cherkassy, Ucraina. Le misure sulle importazioni di nitrato di ammonio originario dell'Ucraina sono scadute il 17 giugno 2012 <sup>(7)</sup> e, di conseguenza, lo stesso giorno è scaduto anche il relativo impegno.
- (4) Con la stessa decisione la Commissione ha accettato inoltre un impegno offerto dal gruppo EuroChem. Con la decisione 2012/629/UE <sup>(8)</sup> la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno offerto dal gruppo EuroChem a causa dell'impraticabilità di detto impegno.
- (5) L'impegno accettato, offerto da Acron, si basa su tre elementi, vale a dire: 1) l'indicizzazione dei prezzi minimi in conformità alle quotazioni pubbliche internazionali; 2) un tetto quantitativo; e 3) la promessa di non vendere il prodotto oggetto dell'impegno agli stessi clienti dell'Unione europea ai quali essa vende altri prodotti, a parte alcuni altri prodotti per i quali Acron si è impegnata a rispettare regimi di prezzi specifici.

<sup>(1)</sup> GUL 343 del 22.12.2009, pag. 51.

<sup>(2)</sup> GUL 198 del 23.8.1995, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GUL 102 del 18.4.2002, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GUL 185 del 12.7.2008, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GUL 280 del 24.9.2014, pag. 19.

<sup>(6)</sup> GUL 185 del 12.7.2008, pag. 43.

<sup>(7)</sup> GU C 171 del 16.6.2012, pag. 25.

<sup>(8)</sup> GUL 277 dell'11.10.2012, pag. 8.

